



C.I. del 14/11/2018

Al Personale Docente
All'ufficio personale
LL.SS.

Oggetto: DELEGHE AI FIDUCIARI DI PLESSO PER DISPOSIZIONI DI SERVIZIO E SOSTITUZIONI COLLEGHI

La presente, ad ulteriore precisazione di quanto comunicato nelle riunioni di staff nei diversi anni scolastici e per le vie brevi a docenti e fiduciari di plesso in merito alle disposizioni di servizio delegate dalla dirigente ai propri collaboratori e specificate nella delega ad hoc ai fiduciari che, tra le altre funzioni, indica “sostituzione temporanea dei colleghi assenti e le modifiche temporanee dell'orario di servizio dei docenti del plesso”, al fine di fugare dubbi sulla vigente normativa inerente **le disposizioni di servizio e le sostituzioni dei colleghi temporaneamente assenti**, normativa che, peraltro, dovrebbe essere conosciuta dal personale in servizio, rientrando nel concetto di “professionalità” che si vuole riconosciuta sui tavoli di contrattazione.

Per quanto attiene alle disposizioni di servizio si rammenta l'art. 92 del Codice Disciplinare, c. 3 punto l) riporta .” *il dipendente deve in particolare ...eseguire gli ordini inerenti all'esplicazione delle proprie funzioni o mansioni che gli siano impartiti dai superiori. Se ritiene che l'ordine sia palesemente illegittimo, il dipendente deve farne rimostranza a chi l'ha impartito dichiarandone le ragioni; se l'ordine è rinnovato per iscritto ha il dovere di darvi esecuzione. Il dipendente, non deve, comunque, eseguire l'ordine quando l'atto sia vietato dalla legge penale o costituisca illecito amministrativo*”, vale a dire che la disposizione di servizio può essere impartita verbalmente e che il docente, qualora la ritenesse illegittima, è tenuto a dichiarare per iscritto le ragioni dell'illegittimità e, qualora l'ordine di servizio venga impartito per iscritto, ha il dovere di eseguirlo, a meno che non si tratti di reato penale o amministrativo.

Giova pertanto sottolineare che, nel caso di rifiuto immotivato nell'adempimento della disposizione di servizio, il dipendente è soggetto a procedimento disciplinare.

Visto il DLgs 165/01, art 17 c. “e” che affida al dirigente poteri di gestione, si comunicano i criteri di sostituzione dei docenti assenti, nelle more, determinate dai tempi tecnici di “convocazione, della nomina, sottolineando alle SS. LL. che il dovere di assicurare la vigilanza ad alunni minori, ex art. 2048 C.C., è prioritario al dovere di assicurare la pienezza delle attività didattiche ordinarie.

Quanto evidenziato, al fine di disciplinare la vigilanza nelle classi per prevenire danni agli alunni e conseguenti eventuali responsabilità a carico di questa Amministrazione e dello stesso personale scolastico.

Si rappresentano, in ordine di priorità, i criteri da rispettare in caso di sostituzione dei colleghi assenti:

1. docenti che risultino privi di alunni per qualsiasi ragione;
2. docenti nel plesso in contemporaneità (ed eventuale cambio turno per l'Infanzia);
3. docenti che hanno fruito di permessi orario da recuperare;
4. docenti di sostegno in assenza dell'alunno con disabilità;
5. docenti in ora libera disponibili ad effettuare “ore eccedenti” su richiesta dei medesimi;
6. in caso di emergenza, quando in classe è presente il docente di sostegno, saranno incaricati della supplenza in altra classe, i docenti curriculari, fatte salve le situazioni che fanno registrare la presenza in classe/sezione di alunni diversamente abili gravi che necessitano di un'assistenza e una vigilanza assidua e personalizzata non derogabile. condizioni regolarmente monitorate e rilevate dalla Commissione inclusione;
7. docente di sostegno titolare della classe, in caso di assenza dell'insegnante curricolare, fatte salve, come nel precedente punto, le situazioni che fanno registrare la presenza in classe/sezione di alunni diversamente abili gravi regolarmente monitorate e rilevate dalla Commissione inclusione;
8. in ultima istanza, si ricorre alla ripartizione degli alunni nelle altre classi avendo cura di non superare il numero massimo di allievi per classe, come previsto dalla normativa vigente.

Lo smistamento in più classi degli alunni privi dell'insegnante e l'utilizzo dell'insegnante di sostegno per sostituzioni in classi di non titolarità durante il proprio orario di servizio sono da considerarsi misure da attuare solo nel caso non sia praticabile alcuna delle soluzioni sopra prospettate, correndo l'obbligo per l'istituzione scolastica di garantire in ogni caso la sicurezza degli alunni.

Responsabili del procedimento di sostituzione dei docenti assenti sono i fiduciari di plesso individuati dalla Dirigente Scolastica nel corso del Collegio docenti dell'11 settembre 2018.

La Dirigente Scolastica
Gaia Gentili

Firmato digitalmente da
GNTG A164P43H769L